

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI.**

* * *

ART. 1

FINALITA'



Il presente regolamento dispone, ai sensi dell'art. 12 della Legge n° 241 del 07.08.1990, le modalità ed i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti Pubblici e Privati.

ART. 2

DESTINATARI

- a) Enti Pubblici e Privati, Cooperative, Fondazioni, Parrocchie, Congregazioni, Istituzioni, Organismi, Associazioni, Gruppi di volontariato operanti nel mondo dell'istruzione, della cultura, dello sport e del sociale;
- b) gli individui e le famiglie in condizioni di particolare necessità (art. 1 L. 03.06.37 n° 847, attribuzione al Comune con il D.P.R. n° 616 del 24 luglio 1977 art. 25 comma 8°);
- famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto (D.P.R. 24.07.77 n° 616 art. 23);
 - ex detenuti (D.P.R. 24.07.77 n° 616 art. 23);
 - minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili (D.P.R. 24.07.77 n° 616 art. 23);
 - le persone che traggano i loro mezzi di sussistenza dalla prostituzione (D.P.R. 24.07.77 n° 616 art. 23);
 - alunni che debbono assolvere l'obbligo scolastico (D.P.R. 24.07.77 n° 616 art. 42, L.R. 10.07.86 n° 26);
 - studenti capaci e meritevoli privi di mezzi (D.P.R. n° 616 del 24.07.77 art. 42 e L.R. 10.07.86 n° 26);
 - emigranti di origine veneta (D.P.R. 24.07.77 n° 616 art. 22);
 - mutilati ed invalidi del lavoro (D.P.R. 18.04.79 e D.P.R. 31.03.79);
 - orfani dei lavoratori (D.P.R. 18.04.79);
 - conduttori di appartamento meno abbienti (L. 27.07.79 n° 392 Tit. 3°);
 - hanseniani e loro familiari (L. 13.08.80 n° 463);
 - inserimento e rieducazione di individui provati da esperienze negative (droga, alcool, carcere, malattia) o di loro familiari;
 - interventi a difesa della maternità ed infanzia, per l'inserimento di bambini portatori di handicap per agevolare le adozioni e gli affidi, per evitare forme di emarginazione e devianze nei bambini, nei genitori ed anziani;

- c) Inabili ricoverati in Istituti;
Persone per bisogni eccezionali;
- d) Famiglie con minori da inserire in asilo nido

ART. 3

SETTORI E FINALITA' DI INTERVENTO

L'Amministrazione comunale intende garantire, nel limite degli idonei stanziamenti previsti in Bilancio, interventi di qualsiasi tipo ed entità a favore di Enti, Fondazioni, Parrocchie, Congregazioni, Organismi, Associazioni, Cooperative, Gruppi di Volontariato che svolgono attività aperte a tutti i cittadini, che operano senza scopo di lucro, con specifiche finalità per la promozione umana e sociale nei settori dell'istruzione, della cultura, dell'assistenza, dello sport, del turismo e dell'organizzazione del tempo libero.

Gli interventi a favore dei destinatari specificati all'art. 2 lett. b) saranno determinati dalle singole disposizioni di legge e comunque nel rispetto di quanto stabilito dalla L.R. n° 55 del 15.12.1982 secondo il criterio del minimo vitale.

Gli interventi a favore dei destinatari elencati nell'art. 2 lett. c) saranno specificatamente trattati in prosieguo.

ART. 4

CRITERI ED ENTITA' DEI CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI - GRUPPI - ENTI

Per i destinatari di cui all'art. 2 lett. a), l'Amministrazione comunale terrà conto dei seguenti criteri:

- numero di utenti coinvolti;
- consistenza delle attività svolte;
- costi di gestione del gruppo o delle singole iniziative;
- livelli raggiunti in termini di qualità ed efficienza dei servizi resi;
- capacità di dare risposta a reali esigenze della cittadinanza;
- situazioni di particolare emergenza che richiedono interventi straordinari "una tantum".

Per avere diritto all'erogazione del contributo i destinatari sono tenuti a presentare domanda scritta **entro e non oltre il 28 febbraio** di ogni anno, per l'anno in corso, **pena decadenza**, allegando il bilancio preventivo o programma, atto a dimostrare la necessità dell'intervento da parte dell'Amministrazione comunale, ed il dettagliato rendiconto delle spese sostenute l'anno precedente.

L'Amministrazione comunale si riserva di chiedere integrazioni di documenti o quant'altro riterrà necessario per l'esame del documento programmatico.

Modalità di erogazione: la Giunta Municipale provvederà all'erogazione del contributo in due soluzioni. La prima, in acconto nella misura del 50%, ad approvazione del programma presentato, la seconda, a saldo con il restante 50%, ad avvenuta presentazione del dettagliato rendiconto delle spese sostenute.

Contributi straordinari: la domanda potrà essere presentata in deroga alla data del 28 febbraio, anche in assenza del documento contabile programmatico, e le spese dovranno essere rendicontate entro tre mesi dall'avvenuta erogazione del contributo.

Le modalità di erogazione saranno le stesse suesposte, sarà determinato l'ammontare del contributo sulla base dei criteri suaccennati finanziando fino ad un massimo del 90% della spesa ammessa a contribuzione.

Sarà possibile l'erogazione in unica soluzione, fatte salve le modalità suesposte, in situazioni di dimostrata particolare urgenza e di indilazionabili interventi nonchè, sempre per particolari motivazioni, l'importo del contributo richiesto non superi la somma di £. 1.000.000-.

I rendiconti: dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante.

In caso di mancata presentazione della dettagliata rendicontazione, secondo le modalità ed i termini previsti per ogni caso su descritto, il destinatario potrà essere escluso dal saldo nonchè da qualsiasi contributo per gli anni a seguire.

ART. 5

INTERVENTI PATROCINATI DAL COMUNE

Il Comune potrà patrocinare iniziative ed interventi in campo sociale, culturale, ricreativo, scolastico, economico, sportivo, storico, ambientale e tradizionale promossi da Associazioni, Enti o Gruppi del Comune e non. Detto patrocinio potrà concretizzarsi nei seguenti modi:

- Assunzioni della spesa o di quote parti della stessa per la stampa di manifesti, locandine, avvisi etc...;
- consegna di targhe, coppe, attestati etc...;
- contributi nella misura massima dell'80% delle spese da sostenersi per l'iniziativa per cui sarà presentato apposito rendiconto.

La Giunta Comunale definirà il tipo di patrocinio sulla base di:

- importanza e scopo dell'iniziativa nell'ambito comunale e/o sovracomunale;
- grado di fruizione da parte della comunità.

La richiesta deve contenere l'impegno ed evidenziare il patrocinio concesso dall'Amministrazione Comunale.

ART. 6

INTERVENTI NEL SETTORE SCOLASTICO E CULTURALE

Gli interventi saranno mirati a sostenere l'opera educativa della famiglia e della scuola per i minori e per i giovani ed a promuovere iniziative per l'educazione sociale e culturale per gli adulti.

In particolare saranno privilegiate le seguenti iniziative:

- Proposte culturali riservate alla scuola dell'obbligo in collaborazione con l'amministrazione scolastica e la biblioteca ed altri Enti o Associazioni che operano nel settore;
 - Iniziative per l'organizzazione di corsi di formazione e di informazione in base alle esigenze emergenti;
 - Manifestazioni di particolare rilievo artistico, culturale ed ambientale;
 - Agevolazioni e contributi per garantire il diritto allo studio a studenti bisognosi della scuola dell'obbligo e per il proseguimento degli studi superiori di studenti meritevoli ed in situazioni di disagio familiare e sociale;
 - Iniziative culturali e formative promosse da scuole ed istituti a vantaggio di studenti o di gruppi sociali;
 - Rinnovo ed acquisto d'attrezzature e sussidi per migliorare il servizio scolastico;
 - Pubblicazioni di opere letterarie (testi, cronache, monografie, ricerche etc...) che contribuiscano alla diffusione della cultura locale o che rivestano un particolare valore sul piano artistico;
 - Interventi a favore delle scuole non comunali site nel territorio comunale.
- Gli interventi a favore della scuola materna parrocchiale sono regolati da apposita convenzione approvata dal Consiglio Comunale.

Eventuali contributi straordinari per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione od ampliamento di edifici per le scuole parrocchiali od altri edifici, sede di associazioni d'uso pubblico, potranno essere programmati in sede di approvazione di Bilancio di Previsione.

ART. 7

ENTITA' DI CONTRIBUTI PER LE FIGURE INDICATE NELL'ART. 2 LETT.B)

Per la quantificazione del contributo a favore dei destinatari indicati nella lettera b) dell'art. 2, l'Amministrazione Comunale utilizzerà, di norma, il criterio del minimo vitale.

Per minimo vitale si intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita individuali e familiari integrato con la considerazione di alcuni bisogni di vita di relazione.

Esso è calcolato su una quota base mensile, pari alla pensione minima per i lavoratori, erogata dall'INPS.

Tale quota base sarà aggiornata automaticamente secondo le variazioni della pensione minima per i lavoratori, erogata dall'INPS.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA LEGGE N. 142/90

vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime :

PARERE in ordine alla regolarità tecnica (settore Amm.vo - contabile)

FAVOREVOLE

Li, 28.10.1997

PARERE in ordine alla regolarità contabile (art. 53 L. 142/90)

FAVOREVOLE

Li, 28.10.1997

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione,

è divenuta esecutiva

ai sensi del 2° comma dell'art. 47 della Legge n. 142 dell'8.06.1990.

☐ non essendo richiesto controllo.

La presente deliberazione trasmessa al CO.RE.CO. - Sezione di Vicenza - e dallo stesso assunta al
Prot. n° 5351 del 03.11.97

è divenuta esecutiva:

ai sensi dell'art. 17 - comma 40 - L. n. 127/97.

☒ per decorrenza dei termini di cui all'art. 17, comma 40, della L. n. 127/97 in data ;

☐ per l'esame favorevole del CO.RE.CO. nella seduta del Prot. n.

Addi, 07.01.98


